

Criteri di deroga al limite minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico

Preso atto della seguente disposizione del D.P.R. 122/2009 (Regolamento valutazione)

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Considerate le precisazioni della C.M. n. 20 del 4 marzo 2011

Il Collegio dei docenti conferma i seguenti criteri di deroga al limite minimo di frequenza:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- esperienze in Corpi dello Stato assimilabili al corso "Militare per tre settimane" per la durata massima di 21 giorni;
- partecipazione a concorsi di carattere scolastico o professionale per la durata massima di 10 giorni.

Sempre ai sensi della normativa ministeriale tutte le suddette situazioni, per poter risultare motivo di deroga, devono essere adeguatamente documentate